

REGOLAMENTO

“GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”

Art. 1 Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Termini Imerese è istituito il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private a qualunque titolo della libertà personale (di seguito denominato **Garante**), organo monocratico con i compiti previsti dal presente regolamento, che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi o delle strutture amministrative dell'Ente.

Art. 2 Nomina, requisiti e durata della carica

1. Il Consiglio Comunale nomina con proprio provvedimento il Garante a seguito di sorteggio in aula tra i candidati scelti dalla Commissione tecnica interna tra le persone residenti nel Comune di Termini Imerese dotate di comprovata competenza nel campo giuridico, sociale e di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e, altresì, di comprovata esperienza nell'ambito delle tematiche riguardanti la realtà carceraria e il fenomeno dell'immigrazione.

2. Il Garante resta in carica per la durata di tre anni e alla scadenza opera in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo soggetto incaricato. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

Art. 3 Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'incarico è incompatibile con la titolarità contestuale di cariche elettive, di ruoli politico-istituzionali o con l'esercizio di funzioni nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, della professione forense. In particolare è incompatibile chi ricopre un ruolo di amministratore delle strutture carcerarie o svolga le funzioni di legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari.

2. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.

3. È esclusa, altresì, la nomina di chi sia stato candidato alle ultime elezioni nazionali, regionali o comunali.

4. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio provvede a contestare detta condizione, informandone il Consiglio Comunale e assicurando il contraddittorio e un adeguato tempo per l'eventuale rimozione, ove possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o non sia rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4 Compiti del Garante

1. Compito primario del Garante è quello di assicurare e promuovere anche attraverso iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica, il rispetto e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo da parte delle persone private della libertà personale residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Termini Imerese, e per migliorarne le condizioni di vita e del reinserimento sociale.

Il Garante opera comunque anche nell'interesse del miglioramento delle condizioni lavorative di tutto il personale che, a vario titolo, presta la propria attività all'interno delle carceri.

A tal fine il Garante:

a) vigila perché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali a tutti i soggetti privati della libertà personale e a tal fine si rivolge a tutte le autorità competenti per acquisire informazioni e/o segnalare il mancato o insufficiente rispetto di tali diritti, conducendo un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle stesse autorità affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo dei suddetti diritti;

b) propone agli organi comunali competenti programmi di intervento amministrativo finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti umani, da intraprendere anche unitamente ad altre amministrazioni pubbliche interessate e/o altri soggetti privati competenti in materia;

c) promuove, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, la sottoscrizione di protocolli di intesa utili a poter espletare al meglio le sue funzioni nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario.

2. Chiunque può rivolgersi al Garante per eventuali segnalazioni di situazioni di rischio o di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante comunale esprime parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia del presente regolamento ed esercita le proprie funzioni in maniera coordinata con le attività dell'Ufficio del Garante regionale.

Art. 5 Procedura di nomina

1. Il Servizi Sociali Comunali provvedono a pubblicizzare la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante attraverso apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune.

2. I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare le proprie candidature per la nomina alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza ai Servizi Sociali Comunali accompagnata da dettagliato curriculum.

3. A seguito di presentazione delle istanze in risposta all'avviso pubblico, l'istruttoria sulla ammissibilità delle candidature è rimessa ad una Commissione tecnica interna presieduta dal Segretario Generale e composta dal Dirigente del Settore Amministrativo e da un Assistente sociale incaricato di Elevata Qualificazione in servizio presso il Comune. Per lo svolgimento dei predetti compiti, non è previsto alcun compenso. Nel caso di presentazione di una sola domanda, compiuta l'istruttoria da parte della Commissione tecnica, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Garante.

4. L'individuazione e la nomina del Garante, a garanzia dell'indipendenza della carica, non costituisce nomina di tipo fiduciario e, pertanto, la durata del Garante è svincolata dalla durata della consiliatura.

Art. 6 Relazione annuale sulle attività

1. Annualmente il Garante presenta al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione con cui riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui principali problemi riscontrati nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 7 Struttura di supporto e trattamento economico

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al Garante, il Sindaco assicura il supporto di apposito ufficio dell'Amministrazione Comunale. La sede dell'ufficio del Garante Comunale è ubicata all'interno del Palazzo comunale.

2. La funzione di Garante è svolta a titolo gratuito. Al Garante spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio delle proprie funzioni, nel limite massimo dell'apposito stanziamento nella parte spesa del bilancio.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.